

N. 33516/2020 RG



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE VOLONTARIA FAMIGLIA CIVILE

Il Presidente F.F., dott.ssa Cristina Cambi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.8.2020 nella causa avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto da [REDACTED] e [REDACTED];

esaminati gli atti;

sentite le parti;

esperito negativamente il tentativo di conciliazione;

rilevato che la ricorrente [REDACTED] ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 16.6.2012 con [REDACTED] alle condizioni concordate in sede di separazione ed ha chiesto in via d'urgenza l'autorizzazione al trasferimento della residenza abituale del figlio minore in Palestrina nonché l'autorizzazione all'iscrizione dello stesso presso una scuola elementare locale deducendo che intendeva trasferirsi nel predetto comune atteso che era nata e cresciuta a Palestrina, che ivi abitava il suo nuovo compagno, che era in attesa di un figlio concepito con il nuovo compagno, che intendeva far crescere il figlio minore [REDACTED] con il fratellino, che il figlio minore [REDACTED] conosceva l'ambiente in quanto già durante i fine settimana e durante l'estate si recava abitualmente a Palestrina dove aveva la nonna materna, molti amici ed i cugini, che il trasferimento non avrebbe determinato alcun pregiudizio per il minore avendo lo stesso già lasciato la casa familiare all'epoca della separazione e che non avrebbe impedito le frequentazioni padre figlio in considerazione della non rilevante distanza fra Palestrina e Roma ;

rilevato che [REDACTED] ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio chiedendo, tra l'altro, la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della ricorrente e la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore, ma si è opposto fermamente alla richiesta di autorizzazione al trasferimento della residenza abituale del figlio minore in Palestrina ed all'iscrizione dello stesso in scuola elementare locale rappresentando che il trasferimento avrebbe creato un pregiudizio al minore che sarebbe stato radicato dal suo habitat ed avrebbe reso difficoltose le frequentazioni padre figlio;

rilevato che dall'esame degli atti risulta che le parti si sono separate consensualmente e che la separazione è stata omologata con decreto in data 4.8.2017;



rilevato che nelle condizioni di separazione era stato previsto l'affidamento condiviso del figlio minore [REDACTED] con collocamento dello stesso in via prevalente presso il domicilio materno (diverso dalla casa familiare rimasta in godimento al marito) e con disciplina del diritto di visita paterno ed era stato posto a carico dell'odierno resistente un assegno per il mantenimento dell'odierna ricorrente ed un assegno per il mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultimo ;

rilevato che, in relazione al collocamento dei minori, il novellato art.316 c.c., nel definire la responsabilita' genitoriale, ha espressamente previsto che siano i genitori di comune accordo a stabilire la residenza abituale dei figli minori e che, pertanto, l'eventuale trasferimento dei figli a fronte del dissenso di uno dei genitori puo'essere autorizzato o ratificato solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tale soluzione necessaria, dovendosi, in mancanza, rigettare la richiesta al fine di preservare l'habitat dei figli medesimi inteso non solo come abitazione ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali;

ritenuto che, preso atto dell'assetto familiare che le parti hanno inteso darsi in sede di separazione, appare maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore confermare il collocamento dello stesso in via prevalente presso la madre, da ritenersi suo genitore di riferimento con il quale ha sempre vissuto, che si e' sempre occupato in via prevalente dei compiti di assistenza e cura del medesimo e che svolge una attivita' lavorativa (insegnante) con orari compatibili con i predetti compiti, non evincendosi elementi di segno contrario che impongano una diversa valutazione ;
ritenuto che i motivi addotti dalla ricorrente ai fini del trasferimento della residenza abituale del figlio minore appaiono giustificati considerato che la stessa intende trasferirsi in Palestrina ove e' nata e cresciuta e dove ha la sua famiglia d'origine, che a Palestrina vive il suo nuovo compagno con il quale ha intrapreso una stabile relazione e con il quale ha concepito un figlio che naschera' nel mese di gennaio 2021 e che la predetta intende far crescere il figlio minore [REDACTED] con il fratellino;

ritenuto che il trasferimento proposto dalla ricorrente non appare, allo stato, pregiudizievole per il figlio minore ne' lesivo del diritto alla bigenitorialita' considerato che, dopo la separazione dei genitori, il minore e' andato a vivere con la madre in una casa diversa da quella familiare, che quando sta con la madre durante i weekend e durante il periodo estivo il minore frequenta abitualmente Palestrina ove e' inserito nel relativo contesto sociale, che, comunque, puo' continuare a frequentare il padre attesa la non rilevante distanza fra Roma e Palestrina ed attesa la disponibilita' mostrata dalla madre nell'accompagnare lo stesso presso il padre ;

ritenuto, pertanto, allo stato, doversi autorizzare il trasferimento della residenza abituale del figlio minore [REDACTED] in Palestrina come richiesto dalla madre, onerando la madre di accompagnare e riprendere il figlio minore presso il padre onde consentire a quest'ultimo il regolare esercizio del diritto di visita ;

ritenuto, per le medesime ragioni, doversi autorizzare l'iscrizione del figlio minore [REDACTED] presso la scuola elementare sita in Palestrina come richiesto dalla madre anche in assenza del consenso del padre;



ritenuto doversi modificare in parte le modalita' di esercizio del diritto di visita paterno tenendo conto della diversa collocazione del domicilio materno e della distanza esistente fra l'abitazione materna e l'abitazione paterna prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' il figlio minore tre weekend al mese dal venerdi dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica sera alle ore 21.00,onerando la madre di accompagnare e riprendere il figlio minore presso il padre, fermo restando quanto gia' statuito in sede di separazione in relazione al diritto di visita paterno durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, fatti salvi diversi accordi fra le parti;

ritenuto, infine, doversi revocare, a decorrere dal presente provvedimento, l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della ricorrente atteso che la stessa, diversamente dall'epoca della separazione in cui era disoccupata, risulta svolgere attivita' lavorativa dalla quale percepisce un reddito medio netto pari ad euro 1400,00 mensili e che il marito invece risulta percepire un reddito medio netto pari ad euro 2000,00 mensili dalla locazione di immobili di sua proprieta' e pari ad euro 400,00 mensili dall'attivita' lavorativa di geometra sostanzialmente analogo a quello gia' percepito all'epoca della separazione allorquando ha dichiarato di percepire un reddito mensile lordo pari ad euro 2600,00 dalla locazione di immobili di sua proprieta', il che ha determinato il venir meno della rilevante sproporzione reddituale fra le parti ed induce a ritenere che la predetta sia in grado, considerata la sua capacita' lavorativa, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, in cio' valutato anche che dal mese di settembre 2020 la stessa andra' a convivere con il suo nuovo compagno, fatti salvi eventuali successivi approfondimenti istruttori ;

P.Q.M.

in via provvisoria ed urgente,

a parziale modifica delle condizioni della separazione,

autorizza il trasferimento della residenza abituale del figlio minore [redacted] delle parti presso il domicilio materno sito in Palestrina [redacted] onerando la madre di accompagnare e riprendere il figlio minore presso il padre ai fini dell'esercizio del diritto di visita paterno ;

autorizza l'iscrizione del figlio minore [redacted] nella scuola [redacted] sito in Palestrina [redacted] anche in assenza del consenso del padre;

dispone che il padre possa vedere e tenere con se' il figlio minore tre weekend al mese dal venerdi dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica sera alle ore 21.00,onerando la madre di accompagnare e riprendere il figlio minore presso il domicilio di quest'ultimo, fermo restando quanto gia' statuito in sede di separazione in relazione al diritto di visita paterno durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive e fatti salvi diversi accordi fra le parti ;

revoca l'assegno posto a carico dell'odierno resistente per il mantenimento della odierna ricorrente a decorrere dal presente provvedimento;

nomina se stesso G.I. e fissa la prima udienza istruttoria di comparizione delle parti per il giorno 20.5.2021 alle ore 11.00;

assegna alla parte ricorrente termine sino a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di una memoria integrativa ai sensi dell'art.4 comma 10 L.898/1970 e successive modifiche ;

*



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 14146/2020 del 01/09/2020
RG n. 33516/2020

assegna a parte resistente termine sino a venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito della comparsa di risposta ai sensi degli artt.166 e 167 comma 1 e comma 2 cpc con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli artt.38 e 167 cpc primo e secondo comma e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio

Alla prima udienza istruttoria le parti depositeranno ciascuno le proprie proposte conciliative ai sensi dell'art.91 cpc

Si comunichi

Roma 30.8.2020

Il Presidente f.f.

dott.ssa Cristina Cambi

